

Protocollo Whistleblowing

“Per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”

- Heinz Italia S.p.A. -

14 luglio 2023

Premessa

Heinz Italia S.p.A. (nel seguito anche “Heinz” o la “Società”) nel corso della sua storia ha sempre profuso un notevole impegno per sviluppare una politica dell’etica, della legalità, della trasparenza, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento. In linea con questi principi la Società si è prontamente adeguata all’entrata in vigore del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (il “Decreto”), adottando il presente protocollo (il “Protocollo”), il cui scopo è illustrare e pubblicizzare la procedura adottata da Heinz per consentire le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, garantendo parimenti la tutela delle persone coinvolte nella segnalazione, secondo quanto previsto dal Decreto.

Lo scopo del Decreto è quello di introdurre norme minime comuni per incentivare le segnalazioni di illeciti garantendo un elevato livello di protezione dei segnalanti (c.d. *whistleblowers*) attraverso: (i) l’istituzione di canali di segnalazione sicuri interni, esterni e di divulgazione pubblica che garantiscano la riservatezza del segnalante e il trattamento dei suoi dati personali; (ii) l’attuazione di procedure idonee a garantire una tempestiva ed efficiente gestione delle segnalazioni; (iii) l’applicazione di regole volte a impedire o invalidare gli effetti di condotte ritorsive del datore di lavoro nei confronti del segnalante; (iv) l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e amministrative per la violazione delle disposizioni previste dal Decreto.

Il presente Protocollo, nel disciplinare la procedura per le segnalazioni adottata da Heinz, viene pubblicizzato sia internamente (tramite la intranet aziendale, l’affissione in bacheca, informative e corsi *ad hoc*), sia esternamente (mediante informative e la pubblicazione sul sito internet della Società). Il Protocollo, inoltre, è richiamato dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Heinz e va a sostituire, a partire dal 15 luglio 2023, il sistema di segnalazione adottato dalla Società ai sensi del previgente articolo 6 comma, 2-bis ex D.Lgs. 231/2001.

Per facilitarne la consultazione il Protocollo è suddiviso nei seguenti capitoli:

1. La segnalazione
2. Il Segnalante
3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura
4. Tutela del segnalante
5. Limiti e sanzioni
6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo

INDICE

1. La segnalazione	4
1.1 Oggetto della segnalazione.....	4
1.2 Segnalazioni escluse.....	4
2. Il Segnalante.....	5
3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura.....	5
3.1. Come accedere al canale di segnalazione interna adottato dalla Società	5
3.2. La procedura di segnalazione interna adottata dalla Società.....	5
3.3 Segnalazioni esterne.....	6
4. Tutela del segnalante.....	7
5. Limiti e sanzioni.....	8
6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo.....	8

1. La segnalazione

1.1 Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Heinz;
- ii) violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

1.2 Segnalazioni escluse

Sono, invece, **escluse le segnalazioni:**

- i) legate a un **interesse personale** del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro¹;
- ii) in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- iii) relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (ad es. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, in materia di terrorismo, sicurezza nei trasporti e tutela dell'ambiente).

¹ Nello specifico sono escluse le segnalazioni relative: alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

2. Il Segnalante

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- i) lavoratori dipendenti e autonomi;
- ii) collaboratori e liberi professionisti;
- iii) volontari e tirocinanti;
- iv) le persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo, vigilanza o rappresentanza – anche di fatto – e gli azionisti.

Nota: la disciplina si applica anche alle segnalazioni che riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato con la Società, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali con la Società.

3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura

3.1. Come accedere al canale di segnalazione interna adottato dalla Società

Per coloro che intendono effettuare una segnalazione alla Società (c.d. segnalazione interna), è stato adottato un apposito canale di segnalazione informatico, che consente il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto (*in primis*, la tutela della riservatezza).

Per poterne usufruire, il Segnalante deve accedere al seguente link <https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/2eb06301-09af-e511-8125-00155d623368>

Si verrà, quindi, indirizzati ad una pagina dove il Segnalante potrà effettuare la segnalazione, anche allegando eventuale documentazione.

3.2. La procedura di segnalazione interna adottata dalla Società

Una volta compilati tutti i campi, cliccando sul tasto “Get started”, la segnalazione verrà trasmessa ad un apposito ufficio della Società, il cui personale è stato specificamente incaricato e formato per il trattamento delle segnalazioni.

- i) Entro sette giorni dall'invio della segnalazione verrà rilasciato un avviso di ricevimento al segnalante.

- ii) Il segnalante potrà essere contattato per chiedere eventuali integrazioni informative necessarie ai fini della verifica della segnalazione.
- iii) Entro i successivi tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, verrà fornito riscontro alla segnalazione.

Nota:

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione che la riguarda.

3.3 Segnalazioni esterne

Si informa che, al ricorrere di una delle seguenti condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione):

- i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 3.1 e 3.2 e la stessa non ha avuto seguito (ovverosia non vi è stato riscontro alcuno – positivo o negativo - da parte della Società nei termini previsti al precedente articolo 3.2);
- iii) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- iv) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Accedendo al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

l'ANAC fornisce tutte le istruzioni per effettuare la segnalazione utilizzando il proprio canale.

Si evidenzia che, in base alle indicazioni fornite dall'ANAC, le violazioni del D.lgs 231/01 possono essere oggetto di sola segnalazione interna.

*

Nota:

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- è già stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto il riscontro (positivo o negativo) nei termini previsti; oppure
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio: teme che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa).
- La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4. Tutela del segnalante

Il Decreto stabilisce misure di protezione nei confronti del segnalante. In particolare è sancito il divieto di atti ritorsivi da parte della Società, quali: il licenziamento; il demansionamento; il trasferimento di sede; e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Le ritorsioni che il segnalante ritiene di avere subito quale conseguenza della segnalazione nel contesto lavorativo privato, possono essere comunicate all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

Le stesse misure di protezione dalle ritorsioni e le limitazione di responsabilità si applicano non solo ai segnalanti, ma anche ai seguenti soggetti:

- i) ai facilitatori (ovverosia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione);
- ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i

quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Attenzione: le misure di protezione sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito indicato al precedente capitolo 1.1. Inoltre, le segnalazioni devono essere effettuate rispettando le procedure previste per i diversi canali (cfr. *supra* cap. 3.1, 3.2 e 3.3).

5. Limiti e sanzioni

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Qualora sia accertata nei confronti del segnalante una responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione o calunnia, l'ANAC può applicare nei confronti dello stesso segnalante delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2.500.

6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo

Si rammenta che Heinz ha adottato un Modello di organizzazione gestione e controllo (il "Modello), consultabile sul sito internet della Società, e il presente Protocollo costituisce parte integrante del Modello.
